

Commento allo

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed
esami di Stato a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

di Agostino Miele

CAPO II

Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2

(Valutazione nel primo ciclo)

L'articolo tratta della valutazione degli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Per la valutazione delle discipline sono utilizzati i voti in decimi, connessi ai vari livelli di apprendimento. Per quanto riguarda la valutazione del comportamento nella scuola primaria viene espressa attraverso un giudizio descrittivo, mentre nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi. I collegi dei docenti individuano criteri e modalità di valutazione. Le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione diventano oggetto di valutazione.

Art. 3

(Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria)

L'ammissione alla classe successiva e alla prima di classe di scuola secondaria di primo grado può essere fatta anche in presenza di insufficienze nelle discipline oggetto di studio; in questo caso la scuola deve attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Viene ribadita, inoltre, la eccezionalità della non ammissione di uno studente alla classe successiva; in caso di non ammissione è necessaria una delibera validamente motivata ed è richiesta l'unanimità della decisione.

Art. 4

(Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria)

Si conferma il ruolo dell'INVALSI ai fini della valutazione e lo svolgimento delle rilevazioni nelle classi seconda e quinta della scuola primaria. Viene introdotta la rilevazione della lingua inglese per la classe quinta effettuata sulla base del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Viene ribadito che la partecipazione alle prove rientra nell'attività ordinaria per le scuole.

Art. 5

(Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado)

Viene confermata la percentuale di tre quarti del monte ore annuale personalizzato necessaria per la validità dell'anno scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado ai fini della valutazione degli alunni. Il collegio dei docenti, nella sua autonomia, può fissare dei criteri di deroga al limite del citato monte ore annuale di frequenza; tali criteri dovranno essere applicati nei singoli casi dai consigli di classe.

Art. 6

(Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo)

Si stabilisce che l'alunno è ammesso alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo anche in presenza di insufficienze in una o più discipline; in questo caso la scuola deve attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, deve essere adeguatamente motivata. Nella delibera (di ammissione o non ammissione) del consiglio di classe il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente di attività alternative, qualora sia determinante, viene iscritto a verbale come giudizio motivato. Il voto di ammissione all'esame conclusivo è espresso in decimi e viene preso in considerazione il percorso scolastico compiuto dallo studente.

Art. 7

(Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado)

Le prove nazionali sugli apprendimenti effettuate dall'Invalsi nel corso del terzo anno della scuola secondaria di primo grado riguardano italiano, matematica e lingua inglese; quest'ultima prova ha il fine di accertare i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in coerenza con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. La partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. La partecipazione alle prove è attività ordinaria per le scuole. Per gli alunni risultati assenti per gravi documentati motivi, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. La funzione delle prove INVALSI è di supporto alle scuole nell'ambito del processo di autovalutazione in coerenza con quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione (SNV).

Art. 8

(Svolgimento ed esito dell'esame di Stato)

La norma stabilisce la funzione orientativa dell'esame conclusivo del primo ciclo oltre che di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni. Le Commissioni d'esame sono costituite dai docenti della classe e dal Dirigente scolastico (o da un suo collaboratore in caso di legittimo impedimento), che assume il ruolo di presidente. Sono previste tre prove scritte e un colloquio, valutati con voti in decimi; la prima prova scritta è di ambito linguistico, la seconda prova scritta è di ambito logico-matematico, la terza prova scritta riguarda le competenze nelle lingue straniere studiate. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove. La

Commissione predisporre le prove d'esame e ne individua i criteri per la correzione e la valutazione. La Commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa in decimi; l'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi; ove la valutazione finale è di dieci decimi può essere assegnata la lode, purché la decisione sia assunta dalla Commissione all'unanimità.

Per gli alunni assenti ad una o più prove, per gravi documentati motivi, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva di esame.

Gli esiti degli esami sono pubblicati all'albo della scuola.

Art. 9

(Certificazione delle competenze nel primo ciclo)

La certificazione delle competenze da parte dell'istituzione scolastica relative allo sviluppo delle competenze culturali in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza è operata a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione secondo un modello nazionale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di alcuni principi fondamentali definiti nel decreto.

Art. 10

(Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti)

Gli esami di idoneità alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado possono essere sostenuti dagli alunni che hanno compiuto rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame.

Gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado possono essere sostenuti dagli alunni che hanno compiuto l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. Si stabiliscono poi istruzioni in caso di frequenza di una scuola non statale non paritaria iscritta all'albo regionale e in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero.

Possono sostenere l'esame di Stato i candidati che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. I candidati privatisti per essere ammessi all'esame di Stato devono partecipare alle prove Invalsi di cui all'articolo 7 del presente decreto.

Art. 11

(Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla Legge 104/1992 e del Piano educativo individualizzato (PEI). L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato viene effettuata con riferimento al PEI. Gli alunni di cui al presente articolo partecipano alle prove INVALSI e il consiglio di classe può prevedere misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove o predisporre specifici adattamenti qualora le suddette misure non fossero ritenute sufficienti.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato con tutti gli ausili che hanno utilizzato nel corso dell'anno e con l'ausilio degli stessi operatori che li hanno seguiti durante l'anno scolastico, qualora lo si ritenga necessario. Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione, sulla base del PEI, può predisporre prove differenziate: tali prove se equipollenti a quelle ordinarie hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale; nella certificazione finale non si fa nessun riferimento alle modalità di svolgimento e alla differenziazione delle prove. Agli alunni con disabilità a cui la sottocommissione, sulla base del PEI, ha predisposto prove non equipollenti a quelle ordinarie, è rilasciato un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti deve essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe, utilizzando le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla citata legge n. 170/2010. Per lo svolgimento dell'esame di Stato, le Commissioni possono riservare a tali alunni tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l'utilizzo di apparecchiature o di strumenti informatici che siano stati già utilizzati durante il corso dell'anno. Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento la cui certificazione preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e non svolgono la prova INVALSI di inglese di cui all'articolo 7 del presente decreto e la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale in sostituzione della prova scritta. Agli stessi alunni con DSA la cui certificazione prevede l'esonero dalla lingua/e straniera/e viene rilasciato l'attestato di credito formativo (e non il diploma) che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di percorsi integrati di istruzione e formazione.